CAMERA DEI DEPUTATI N. 1340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNALE, AGOSTINI, CENNAMO, MARIANI, VANNONI

Agevolazioni per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per il trasporto di invalidi con ridotte o impedite capacità motorie

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 9 aprile 1986, n. 97, stabilisce la riduzione dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto di autoveicoli adattati alla guida di invalidi con ridotte o impedite capacità motorie, titolari di patenti speciali.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissa a carico delle unità sanitarie locali un contributo parti al 20 per cento della spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti speciali con incapacità motorie permanenti.

Il legislatore si è dunque preoccupato di agevolare gli invalidi adulti e in possesso di patenti speciali di guida, senza tener conto degli invalidi minorenni o, comunque, senza patente di guida.

Appare dunque equo estendere i benefìci delle leggi n. 97 del 1986 e n. 104 del 1992 anche all'acquisto o all'adattamento dei veicoli adibiti al trasporto degli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. Noi proponiamo di conseguire questo obiettivo attraverso semplici modifiche delle leggi citate.

Data la rilevanza sociale del provvedimento, vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo la parola « motorie » sono aggiunte le seguenti: « ovvero adattati al trasporto dei medesimi invalidi ».

2. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le unità sanitarie locali contribuiscono nella stessa misura alla spesa per l'adattamento di veicoli al trasporto di invalidi con incapacità motorie, effettuata dai medesimi o da familiari con essi conviventi ».

DDL13-1340
Lire 500